ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

GLI ALTRI COMPITI DEL CURATORE

Rosa Anna Fumarola

20 ottobre 2022

Normativa

Artt. 529 c.c. – Obblighi del curatore

Art. 530 cc. – Pagamento dei debiti ereditari

Art. 531 c.c. – Inventario, amministrazione e rendimento dei conto

Integrati dalle norme in materia di eredità beneficiata

Artt. 781-782-783 c.p.c.

Art. 529 c.c.

↓

Atti di competenza del curatore con indicazione a titolo esemplificativo e non tassativo, potendo il curatore compiere tutti gli atti necessari alla conservazione ed amministrazione del patrimonio ereditario.

Atti di ordinaria e straordinaria amministrazione

Il curatore compie di propria iniziativa gli atti di ordinaria amministrazione, salvo l'obbligo di rendicontare il giudice periodicamente. Nella prassi alcuni atti, sebbene definiti di ordinaria amministrazione, necessitano dell'autorizzazione del giudice.

Il curatore è investito per legge della facoltà di compiere atti di straordinaria amministrazione, salva l'autorizzazione del giudice.

Attività da compiersi immediatamente

- ❑ Pubblicazione della nomina nella G.U
- ❑ Comunicazione all'Agenzia del Demanio
- ❑ Interrogazioni presso banche dati istituzionali al fine di individuare beni mobili, immobili, liquidità e passività:
- ✓ Anagrafe Tributaria (compreso l'archivio dei rapporti finanziari)
- ✓ Catasto e dei Pubblici RR.II
- ✓ PRA
- ✓ Camera di Commercio
- ✓ Ufficio Tributi del comune
- ✓ INPS
- ❑ Richiesta di attribuzione del codice fiscale

Attività successive

- Istanza di designazione del cancelliere/notaio per l'inventario ovvero istanza di esonero dall'inventario qualora presenti soltanto liquidità
- Sopralluogo presso gli immobili contestualmente all'erezione dell'inventario
- Assistenza al cancelliere/notaio nelle operazioni di inventario che stima i beni al presumibile valore di realizzo.
- Pubblicazione del testamento e deposito copia autentica

ALCUNE NOTE SULL'INVENTARIO

- I valori degli immobili indicati nell'inventario sono tendenzialmente assunti quale base imponibile dell'imposta di successione, vincendo la presunzione del 10% del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario (art. 9 D.Lgs. 346/1990)
- I valori degli immobili non non emergono (necessariamente) dall'inventario (art. 7751, n. 1, c.p.c.)

• attribuzione diretta nella dichiarazione di successione

• per gli immobili all'estero non esiste un valore catastale rilevante a fini dell'ordinamento italiano esclusione della «valutazione automatica» ex art. 345d. lgs. 346/1990 e possibilità per l'ufficio di rideterminare il valore dichiarato

• occorre quindi indicare il «valore venale in comune commercio alla data di

apertura della successione» (art. 14, lett. a, d. lgs. 436/1990)

Attività successive

- Apertura conto corrente della procedura e contestuale estinzione dei conti del defunto
- Ricerca dei chiamati presso l'anagrafe dei comuni di nascita, di residenza.
- Riscossione polizze assicurative a favore di terzi, per evitare la prescrizione *ex* art. 2952 c.c.
- Vendita di beni mobili entro 30 giorni successivi alla formazione dell'inventario salvo che il giudice non disponga diversamente (art. 783 co. 1 c.p.c)

Gli adempimenti fiscali del curatore

Adempimenti fiscali

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

OBBLIGHI IVA E DICHIARAZIONI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

ALTRI ADEMPIMENTI FISCALI DEL CURATORE IUC (l'imposta unica comunale)

Dichiarazione di successione

Adempimenti fiscali

Deve essere presentata dal curatore:

- ✓ **unicamente in modalità telematica**
- ✓ **entro 12 mesi dalla data di in cui il curatore ha avuto notizia legale della nomina**

Il curatore deve dichiarare:

- ✓ **le attività e le passività esistenti in capo al *de cuius* alla data di apertura della successione**
- ✓ **I valori da dichiarare riflettono quelli indicati nell'inventario (compresi i beni all'estero)**

Il curatore non è mai esonerato dall'obbligo della dichiarazione di successione

Dichiarazione di successione

Adempimenti fiscali

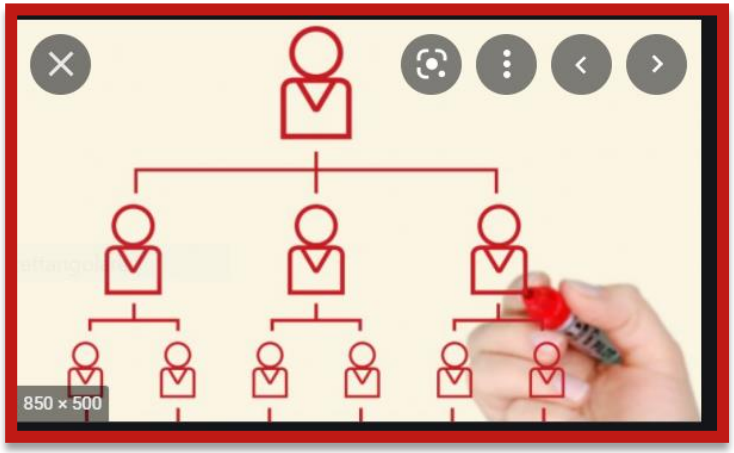

Tra gli altri dati da indicare:

- ✓ **Il *de cuius***
- ✓ **Il curatore con il codice carica (5) e data giuramento**
- ✓ **Codice fiscale della procedura e grado di parentela cod. 35 (altro)**

↓

Autoliquidazione imposte ipotecarie e catastali

*

Dichiarazione di successione

Adempimenti fiscali

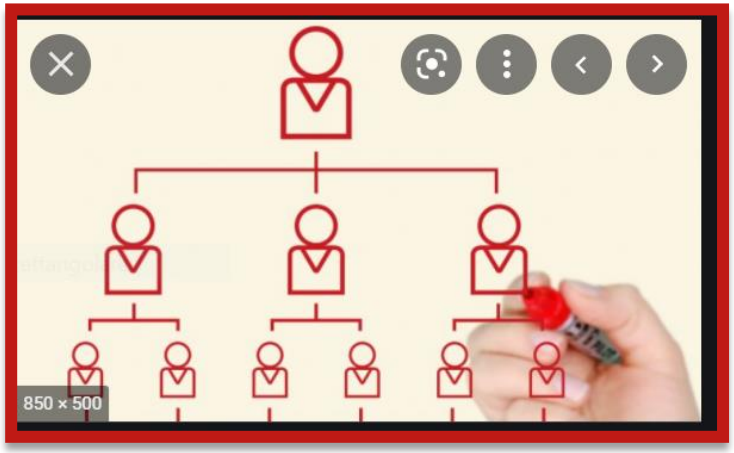

Allegati

- ✓ Decreto di nomina e giuramento del curatore
- ✓ Estratto per riassunto dell'atto di morte
- ✓ Inventario
- ✓ Lettere di sussistenza delle banche
- ✓ Certificazioni delle passività
- ✓ Fatture delle spese funerarie
- ✓ Albero genealogico completo con il grado di parentela ovvero l'autocertificazione del curatore attestante la mancanza di eredi

L’imposta di successione, l’imposta ipotecaria e catastale
Sentenza n. 545 del 15 settembre 2020 CTP Torino
Sentenza n. 945 del 24 febbraio 2021 CTP Milano
Sentenza n. 604 del 14 febbraio 2022 CTP Milano

I Giudici hanno accolto il ricorso presentato dalla procedura e hanno annullato l'avviso di liquidazione d'imposta notificato, ribadendo che sussiste in capo al curatore dell’eredità giacente l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione (ex art. 29 TUS), mentre non rientra tra i soggetti tenuti al versamento delle relative imposte.

I Giudici hanno anche riaffermato che il curatore dell’eredità giacente non ha il possesso dei beni ereditari ma esclusivamente la detenzione degli stessi, escludendolo anche per questa ragione dai soggetti tenuti al versamento delle imposte ai sensi dell'art. 36 del TUS.

Altri obblighi fiscali

Il curatore deve:

- ✓ Presentare nei termini ordinari, le dichiarazione dei redditi di cui all'art. 187 del Tuir relative al periodo d'imposta nel quale ha assunto le funzioni e ai periodi d'imposta successivi, fino al periodo di imposta anteriore a quello nel quale cessa la curatela;
- ✓ assolvere gli obblighi IVA se applicabili;
- ✓ presentare le dichiarazioni di sostituto d'imposta se applicabili.